



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e
dell'ambiente, qualità della vita*



Determinazione

**Numero
10**

**Data
19/01/2026**

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DA CAP HOLDING PER GLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DA CAP HOLDING PER GLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.17 del 16.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2026-2028;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 18 del 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 602 del 22.12.2025 di conferma della nomina delle Elevate Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 4 del 14.01.2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- la deliberazione del C.d.G. n. 14 del 28.01.2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Preso atto che alcuni fabbricati di proprietà o in uso all'Ente Parco ed in particolare la sede del Parco di "Villa Castiglioni" e Cascina Mainaga in Comune di Magenta, Cascina Madonnina in Comune di Boffalora sopra Ticino sono serviti dalla rete di distribuzione di competenza esclusiva di CAP Holding P. Iva 13187590156 con sede in via Rimini 38 20142 Milano;

Premesso che si rende necessario l'affidamento della fornitura del servizio di acqua potabile ad esecuzione immediata;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa e pertanto è possibile, in conformità al Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., anche ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- che l'art.1. comma b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a

140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a mente del quale la stazione appaltante può procedere, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), all'assegnazione dell'appalto mediante l'adozione della sola determina a contrarre;

Constatato che l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché gestisce la rete di approvvigionamento da anni;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Ritenuto di stimare l'ammontare delle spese annuali da assumere, sulla base dei costi storici per il periodo 2024/2025, in euro 1.393,45 oltre IVA;

Rilevato che sono stati effettuati accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi interferenziali nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che i suddetti rischi sono risultati assenti;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura di acqua potabile per alcuni degli immobili gestiti o di proprietà del Parco e serviti dalla rete di Cap Holding;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 50, co. 1, lett. b) recante le disposizioni per gli affidamenti diretti;

Dato atto che per il presente atto è stato acquisito il CIG: B9ED4EA447;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, l'esecuzione immediata della fornitura di acqua potabile, a CAP Holding P. Iva 13187590156 con sede in via Rimini 38 20142 Milano;
2. di assumere l'impegno di spesa di € 1.700,00, stimato sull'ammontare delle spese annuali sulla base dei costi storici per il periodo 2024/2025, con imputazione al cap.315/2 del bilancio per l'esercizio finanziario 2026 - impegno n 42/2026;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della trasparenza amministrativa, di cui agli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento

firmato digitalmente

ANDREA SAGGIORO

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa

firmato digitalmente

CLAUDIO DE PAOLA